



Comune di Gazzuolo

Provincia di Mantova

Codice Ente 10843
Deliberazione n. 34
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Oggetto: **IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta di **prima** convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Presente	Assente
MINARI ANDREA	X	
CONTESINI AGOSTINO	X	
GASTALDI DAVIDE	X	
BENEDETTI ENZO	X	
BABONI FRANCESCO	X	
QUAIOTTI MONICA	X	
ZANGROSSI PATRIZIA	X	
DALBONI FILIPPO	X	
DONINI SIMONA	X	
CONTESINI CARLA	X	
GAZZONI SIMONA	X	

Totali 11 0

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MINARI ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA N. 34 DEL 22/12/2023 - IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco comunica che per l'anno 2024 si confermano le aliquote e detrazioni dell'anno precedente con l'unica eccezione derivante da una norma statale che ha previsto l'eliminazione dell'esenzione per i fabbricati inutilizzati.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*

- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i*

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”*;

Preso atto che l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*.

Ritenuto nonostante la proroga sopracitata di elaborare il prospetto a disposizione sul portale del federalismo fiscale;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”*;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 3/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 06/12/2023 n. 23 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Con voti favorevoli n.11 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU, come da prospetto allegato:

-Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9 aliquota 4 PER MILLE;

-Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1 PER MILLE;

-Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D aliquota 10,60 PER MILLE;

-Terreni agricoli aliquota 9,60 PER MILLE;

-Aree fabbricabili aliquota 10,60 PER MILLE;

-Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) aliquota 10,60 PER MILLE;

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione:

Con voti favorevoli n.11 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata votazione, considerata l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 11, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA N. 34 del 22/12/2023 - IMU 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gazzuolo, 14/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gazzuolo, 14/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MINARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ROBERTA ZIRELLI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 16/01/2024 all'albo on-line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

li, 16/01/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEDRAZZINI D.SSA CLAUDIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3, D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

- Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 26/01/2024

li, 26/01/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEDRAZZINI D.SSA CLAUDIA

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEDRAZZINI D.SSA CLAUDIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Gazzuolo, 16/01/2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PEDRAZZINI D.SSA CLAUDIA

Prospetto aliquote IMU - Comune di GAZZUOLO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 5071 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	0.96%
Aree fabbricabili	1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Documento generato il 5/12/2023 alle 12:23:22

, 17/01/2024

COMUNE DI GAZZUOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 25 Data 06/12/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione aliquote e detrazione IMU 2024
--	--

L'anno 2023, il giorno 6 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico finanziaria ha ricevuto la documentazione dal Responsabile dell'area economico finanziaria Pedrazzini Dott.ssa Claudia per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la conferma della aliquote e detrazione IMU 2024;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU) , dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01/01/2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e ha disciplinato ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019 l'imposta municipale propria.

Visti:

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 31/07/2020;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dei rispettivi Responsabile di Settore.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione

ESPRIME

Parere favorevole sulla sopra proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rancan Dott. Andrea

